

AS1298 – REGIONE PIEMONTE - NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI PROMOZIONE, ACCOGLIENZA E INFORMAZIONE TURISTICA

Roma, 5 agosto 2016

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Con riferimento alla richiesta di parere formulata da codesto Dipartimento in merito alle disposizioni della legge regionale del Piemonte dell'11 luglio 2016, n. 14, recante "*nuove disposizioni in materia di organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte*", (di seguito anche la Legge), l'Autorità, nella riunione del 4 agosto 2016, ha inteso formulare le seguenti osservazioni ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 287/90.

L'Autorità ritiene che una disposizione della citata Legge regionale, che si compone di 27 articoli, suddivisi in quattro capi, sia da ritenersi in contrasto con i principi nazionali e comunitari in materia di concorrenza e, pertanto, presentare profili di incostituzionalità per violazione dell'articolo 117, comma 2, lettera e), della Costituzione.

In particolare, l'articolo 18, comma 2, della Legge stabilisce che ai fini del riconoscimento da parte della Regione dei consorzi di operatori turistici gli stessi devono soddisfare, oltre ai criteri che saranno definiti dalla Giunta regionale con successiva delibera, requisiti dimensionali minimi (cinquanta soci con almeno mille posti letto complessivi in strutture ricettive del Piemonte)¹. Il medesimo articolo, al comma 6, prevede che i consorzi citati, riconosciuti ai sensi del comma 2, possono beneficiare dei contributi pubblici per la promozione e la commercializzazione dei prodotti turistici di cui all'art 21, in proporzione al numero di associati con sede nell'ambito territoriale turisticamente rilevante oggetto dell'intervento.

L'articolo in esame introduce limiti dimensionali (50 soci e mille posti letto sul territorio regionale) non solo ai fini del riconoscimento a livello regionale dei consorzi citati ma anche, dunque, ai fini della possibile fruizione di contributi pubblici. Peraltro, la disposizione di cui si tratta ricorre al requisito dimensionale sia ai fini dell'acquisizione della qualifica di "consorzio riconosciuto" (articolo 18, comma 2) sia per individuare l'ammontare del contributo pubblico erogabile (articolo 18, comma 6).

La previsione di un limite dimensionale quale prerequisite per il riconoscimento da parte della Regione di un consorzio di operatori turistici (comma 2, articolo 18) è suscettibile di creare in favore delle imprese che aderiscono ad un consorzio riconosciuto un ingiustificato vantaggio competitivo rispetto agli altri operatori attivi nello stesso mercato. Il requisito dimensionale individuato costituisce, infatti, un ingiustificato limite soggettivo per l'accesso ai contributi regionali suscettibile, pertanto, di determinare distorsioni concorrenziali.

In tal senso, deve osservarsi che il pur meritevole intento del Legislatore regionale di favorire processi di aggregazione fra imprese, che sembra informare l'intero impianto della legge in esame, può essere utilmente perseguito già sulla sola base di quanto previsto al comma 6 dell'art 18, dove il requisito dimensionale (numero di imprese associate sul territorio locale), utilizzato come coefficiente per commisurare l'ammontare del contributo pubblico erogabile, può consentire una distribuzione dei fondi basata sulla rappresentatività territoriale ed operare come incentivo per forme di aggregazione tra gli operatori interessati.

Pertanto, la previsione sopra indicata di cui all'articolo 18, comma 2, sembra poter presentare profili di incostituzionalità, in quanto in violazione dei principi di tutela della concorrenza e del mercato nella misura in cui introduce limiti dimensionali all'accesso alla qualifica di "consorzio riconosciuto" e, dunque, alla possibilità di fruire di contributi pubblici non strettamente necessari o proporzionati agli interessi perseguiti.

In conclusione, per le ragioni sopra individuate, le richiamate disposizioni della legge della Regione Piemonte 14/2016, appaiono suscettibili di presentare profili di incostituzionalità per violazione dell'articolo 117, comma 2, lettera e).

Il presente parere sarà pubblicato sul Bollettino di cui all'articolo 26 della legge n. 287/90, salvo che non vengano rappresentate, entro 30 giorni dal ricevimento della presente comunicazione, eventuali ragioni ostative alla pubblicazione.

f.f. IL PRESIDENTE
Gabriella Muscolo

¹ [Ai sensi della norma citata (art.18) il limite della disponibilità di mille posti letto è derogabile a duecentocinquanta per i consorzi di operatori turistici che sorgono nei comuni montani, ovvero quando l'ambito turistico nel suo complesso non raggiunga tale disponibilità minima.]